

Scheda 3 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dei prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) in Friuli Venezia Giulia

Per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette a livello nazionale sono state elaborate delle linee guida di indirizzo – Decreto ministeriale 10 marzo 2015 - reperibili nel sito istituzionale ERSA: <http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/pan-uso-sostenibile-fitofarmaci>.

Il Ministero della Salute, attraverso il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, Sezione consultiva per i fitosanitari, ha approvato nel 2017, la versione aggiornata del documento "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", che riguarda un'analisi delle diverse misure applicabili ai fini della mitigazione del rischio per gli organismi acquatici, tenendo conto anche delle innovazioni tecnologiche nel settore delle macchine agricole. Il ricorso a misure di mitigazione del rischio può contribuire al mantenimento di un'elevata qualità delle risorse naturali salvaguardando, nel contempo, la crescita economica del comparto agricolo.

Il documento è disponibile nel sito del Ministero della Salute al link:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3105

Rispetto a tali indicazioni di carattere generale, ciascuna Regione o Provincia autonoma, in coerenza con le disposizioni normative di carattere comunitario e nazionale e tenendo conto delle situazioni di criticità specifiche, dovrà elaborare ed attuare le misure di tutela più appropriate finalizzate a:

- ridurre i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari nonché alla loro limitazione/sostituzione/eliminazione ai fini della tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;
- introdurre misure specifiche nei piani di gestione e conservazione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, in funzione degli obiettivi di tutela
- inserire misure complementari da prevedere in associazione alle precedenti

Le aree di interesse naturalistico-ambientale tutelate in Regione FVG (Figura 1) sono individuate da:

- **Rete Natura 2000** ovvero un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità. Si tratta di una vera e propria "rete ecologica", formata da "nodi" – ovvero i siti SIC e ZPS - collegati tra loro da corridoi ecologici. I "nodi" della Rete vengono individuati sulla base della presenza, al loro interno, di particolari habitat e di specie di flora e di fauna di grande interesse conservazionistico e particolarmente vulnerabili. La costituzione di una rete assicura la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie e garantisce la vitalità a lungo termine degli habitat naturali. I SIC (Siti di Importanza Comunitaria) sono dedicati alla protezione di habitat e specie di flora e fauna individuati come "di importanza comunitaria" mentre le ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono aree istituite specificamente per la protezione degli uccelli e derivano dall'attuazione della cosiddetta "Direttiva Uccelli". Per avere maggiori informazioni sulla localizzazione, sulle misure gestionali e sulle limitazioni connesse con la presenza dei siti di Rete Natura 2000, si rimanda al sito:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA1/>

- **Rete di tutela regionale** costituita ai sensi della LR 42/96 e s.m.i., (di recepimento della Legge 394/1991 “Principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette”) e dalla L.R.9/2005 - “Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali”. Essa comprende le seguenti tipologie di aree diversamente tutelate:
 - **parchi naturali regionali**
 - **riserve naturali, regionali e nazionali**
 - **biotopi**
 - **aree di reperimento**
 - **prati stabili naturali**
 - **zone umide** di importanza ecologica internazionale (**aree Ramsar**)

Per avere maggiori informazioni sulla localizzazione, sulle misure gestionali e sulle eventuali limitazioni connesse alla presenza delle aree di importanza naturalistica sopra elencate, si rimanda al sito: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA41/>

Il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, ha previsto ai punti A.5.4. e A.5.5 l’adozione dei criteri ambientali minimi (CAM), da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione di trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.

Trattasi del decreto interministeriale 15 febbraio 2017 entrato in vigore il 27 marzo 2017.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica il PAN introduce ulteriori limitazioni e misure specifiche finalizzate alla riduzione dell’uso e dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, alle strade, alle linee ferroviarie e alle aree agricole ubicate in prossimità di aree specifiche. In tali aree dovranno essere applicati preferibilmente mezzi alternativi al mezzo chimico (meccanici, fisici, biologici) e tecniche ed attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente dei prodotti fitosanitari (riduzione della deriva).

Nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, (quali ad esempio parchi e giardini pubblici, scuole, strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico ed artistico, aree monumentali, aree di servizio, ecc.) o nelle aree agricole poste in prossimità di tali aree, è fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l’apposizione di cartelli e vige il divieto di accesso per almeno il tempo di rientro che, se non diversamente indicato in etichetta, non potrà essere inferiore a 48 ore.

Per maggiori informazioni consultare il testo del Piano di Azione Nazionale al link: http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/pan-uso-sostenibile-fitofarmaci/normativa-nazionale/DM_22_01_2014%20PAN.pdf/